



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 56 del 14/12/2020

Proponente: IL SINDACO, MONTAUTI DAVIDE

OGGETTO: PROSECUZIONE ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA TRA IL COMUNE DI CAPOLIVERI ED IL COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA DELLE FUNZIONI DI SEGRETERIA COMUNALE AI SENSI DELL'ART.30 DEL D.LGS. N.267/00 E DELL'ART.10 DEL D.P.R. N.465/1997

L'anno duemilaventi e questo giorno quattordici del mese di dicembre alle ore 18:30 in Campo nell'Elba nella sala consiliare del Palazzo Municipale, ha luogo in prima convocazione in seduta straordinaria l'adunanza del Consiglio Comunale convocata dal Sindaco con avviso in data 10 dicembre 2020 prot. N. 17131, integrato con nota del 11 dicembre 2020 prot. N. 17232, con la presenza dei seguenti componenti:

MONTAUTI DAVIDE	SINDACO	Presente
MAI DANIELE	ASSESSORE	Presente
DANESI GIOVANNI	CONSIGLIERE	Presente
PETROCCHI VALENTINA	VICE SINDACO	Presente
PIERULIVO CESARE	CONSIGLIERE	Presente
LENZI STEFANO	CONSIGLIERE	Presente
PAOLINI CHIARA	ASSESSORE	Presente
MARASCA ALESSIA	CONSIGLIERE	Presente
BATIGNANI FRANCESCO	CONSIGLIERE	Presente
LAMBARDI LORENZO	CONSIGLIERE	Assente
GALLI GIANCARLO	CONSIGLIERE	Presente
MAZZEI MASSIMO	CONSIGLIERE	Assente
VAI DANIELE	CONSIGLIERE	Assente

Presenti n. 10

Assenti n. 3

Assume la veste di segretario verbalizzante l'assessore Daniele Mai che redige il presente verbale ed essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. MONTAUTI DAVIDE nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

Deliberazione n. 56 del 14/12/2020

OGGETTO: PROSECUZIONE ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA TRA IL COMUNE DI CAPOLIVERI ED IL COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA DELLE FUNZIONI DI SEGRETERIA COMUNALE AI SENSI DELL'ART.30 DEL D.LGS. N.267/00 E DELL'ART.10 DEL D.P.R. N.465/1997

Il Segretario Antonella Rossi si allontana dalla sala Consiliare. Assume la veste di Segretario verbalizzante l'Assessore Daniele Mai

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

- che l'art. 98, comma 3, D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, consente ai Comuni di stipulare apposite convenzioni per l'ufficio di segreteria al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;
- che l'art. 10 del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465 dispone quanto segue:
 - che i Comuni, le cui sedi siano ricomprese nell'ambito territoriale della stessa Sezione Regionale della Prefettura – U.T.G. ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali possono stipulare tra loro, anche nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni, convenzioni per l'ufficio di segreteria;
 - che le convenzioni stabiliscono le modalità di espletamento del servizio, individuando il Sindaco competente alla nomina e alla revoca del Segretario, determinano la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del Segretario, la durata della convenzione, la possibilità di recesso da parte di uno o più Comuni ed i reciproci obblighi e garanzie. Copia degli atti relativi è trasmessa alla competente Prefettura;
 - che ai Segretari Comunali che ricoprono sedi di segreteria convenzionata spetta una retribuzione mensile aggiuntiva ed il rimborso delle spese di viaggio regolarmente documentate per recarsi da uno ad altro dei Comuni riuniti in convenzione per l'esercizio delle relative funzioni. Il contratto collettivo di lavoro di cui all'art. 17, comma 74, della legge determina l'entità della retribuzione aggiuntiva in base al numero dei Comuni convenzionato e alla complessità organizzativa degli stessi.

RICHIAMATA la Deliberazione di C.C. n. 39 del 27/09/2019, con la quale questo Ente ha manifestato la volontà di gestire temporaneamente in forma associata con il Comune di Capoliveri l'Ufficio di segretario Comunale secondo quanto previsto dagli artt. 30 e 98 terzo comma del D.Lgs n. 267/00 e dall'art. 10 del Dpr n. 465/1997;

CONSIDERATO che anche il Comune di Capoliveri con Deliberazione di C.C. n° 74 del 26.09.2019 avente ad oggetto: "Prosecuzione dell'esercizio in forma associata tra il Comune di Capoliveri e il Comune di Campo nell'Elba delle funzioni di segreteria. Revoca delibera di C.C. n. 58 del 30/07/2019" si è espresso in tal senso;

RICHIAMATA la convenzione Rep. n. 1190 del 14/10/2019, e in particolare l'art. 3 disciplinante la durata e le cause dello scioglimento della stessa dal quale si evince testualmente che: "La presente convenzione ha durata dal 10 giugno 2019 (data di proclamazione, in sede di ballottaggio) del Sindaco Andrea Gelsi fino al termine del mandato elettorale del Sindaco del Comune di Capoliveri- capo convenzione, intendendosi che la stessa avrà

piena validità sino al pronunciamento dei Consigli Comunali, con atto espresso, da adottarsi, comunque entro il 120° giorno successivo alla proclamazione del sindaco neo eletto, prima di tale scadenza potrà essere rinnovata per un uguale periodo e/o per un periodo da concordare...omissis...”;

VISTA la sentenza del Consiglio di Stato n. 10620/2019 Reg. Ric.- n. 04780/2020 Reg. Prov. Coll. che allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale, pubblicata in data 27/07/2020;

RILEVATO che con la sopra citata sentenza è stata proclamata vincitrice delle elezioni amministrative del 26/05/2019 in Capoliveri (Li) la lista n. 1 “Competenze e valori per Capoliveri”, nonché Sindaco Walter Montagna e i seguenti Consiglieri Comunali: Cardelli Leonardo, Carmani Gianluca, Luperini Daniele, Rossi Donatello, Bellissimo Alessio, Di Fazio Laura, Censi Niccolò, Ballerini Gianfrancesco, Gelsi Andrea, Colombi Antonello, Zini Lorenzo e Baldetti Stefano;

DATO ATTO:

- che è intendimento di questa Amministrazione Comunale procedere alla prosecuzione della gestione in forma associata dell'ufficio di Segreteria Comunale di cui alla convenzione Rep. n. 1190 stipulata in data 14/10/2019;
- che è stato individuato di mantenere il Comune di Capoliveri quale Capo convenzione per la gestione del servizio in oggetto, presso il quale è fissata la sede del servizio dell'ufficio di segreteria convenzionato;
- che a seguito di convenzionamento tra i Comuni predetti la popolazione complessiva degli stessi, secondo i dati del 31/12/2018 è di 8886 (Campo nell'Elba 4840 ab. e Capoliveri 4046 ab.) e pertanto viene a costituirsi una sede di Segreteria Convenzionata di classe terza;
- che i Sindaci dei Comuni sopra indicati hanno concordato di ripartire le prestazioni del Segretario Comunale nella seguente misura:

denominazione ente	% di spesa
Comune di Capoliveri	66,7
Comune di Campo nell'Elba	33,3

- che il servizio congiunto migliora l'esperienza del funzionario, con casi amministrativi da portare a soluzione, le diversità organizzative che possono completarsi l'una con l'altra, con i costanti scambi di informazioni, collaborazioni materiali e di organico, con l'economia procedurale dovuta alla medesima o affine identità di pratiche;

RICHIAMATI:

- gli artt. 30, 42, comma 2, lettera c), 98 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
- lo Statuto comunale;
- la deliberazione del Consiglio Nazionale di Amministrazione dell'ex Agenzia Autonoma dei Segretari Comunali e Provinciali n. 164 del 27/7/2000 che contiene le linee di indirizzo relative alle convenzioni di segreteria e le norme sul procedimento di costituzione delle stesse;

- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'ex Agenzia Autonoma dei Segretari Comunali e Provinciali n. 150 del 21/06/2000 che individua le modalità per la riclassificazione della sede di segreteria;
- il CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali del 16/03/2001, del 07/03/2008 e smi;

RITENUTO:

- di stabilire la prosecuzione dell'esercizio in forma associata, tra i Comuni di Capoliveri e di Campo nell'Elba, delle funzioni di Segreteria Comunale dal 27/07/2020 agli stessi patti e condizioni della Convenzione rep. n. 1190/2019, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs n. 267/2000 e dell'art. 10 del D.P.R. n. 465/1997, per le ragioni in premessa indicate;
- di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs n. 267/2000.

VISTI:

- i pareri favorevoli espressi dai Responsabili dei servizi, ai sensi dell'art. 49.1 del D. Lg.vo n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto;
- il parere favorevole reso dall'Organo di Revisione Contabile dell'Ente;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge

DELIBERA

- 1** di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente proposta;
- 2** di stabilire la prosecuzione dell'esercizio in forma associata, tra il Comune di Capoliveri e il Comune di Campo nell'Elba, delle funzioni di Segreteria Comunale, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs n. 267/2000 e dell'art. 10 del D.P.R. n. 465/1997, per le ragioni in premessa indicate dal 27/07/2020 e fino al termine del mandato elettorale del Sindaco del Comune di Capoliveri - capo convenzione, intendendosi che la stessa avrà piena validità sino al pronunciamento dei consigli Comunali, con atto espresso, da adottarsi, comunque entro il 120° giorno successivo alla proclamazione del sindaco neo eletto;
- 3** di dare atto che il presente atto sarà trasmesso, a cura di questo Comune, alla Prefettura – U.T.G. ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali per gli atti necessari e conseguenti;
- 4** di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Capoliveri e al Responsabile dell'Area Finanziaria/Tributaria;

Successivamente con separata ed unanime votazione espressa nelle forme di legge, il presente deliberato viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, Tuel.



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

Verbale n. 8 del 14.12.2020

IL SINDACO
MONTAUTI DAVIDE

IL SEGRETARIO F.F.
Mai Daniele